

11.10.2023

A9-0290/134

Emendamento 134

Cornelia Ernst, Younous Omarjee
a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0290/2023

José Manuel Fernandes, Christian Ehler

Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP")
(COM(2023)0335 – C9-0209/2023 – 2023/0199(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nel perseguire tali obiettivi, la piattaforma contribuisce, anche attraverso attività di formazione e apprendimento permanente, ad affrontare il problema della carenza di manodopera e di competenze critiche in tutti i tipi di posti di lavoro di qualità collegati alle tecnologie di cui al primo comma, lettera a), e applica criteri di aggiudicazione sociali per contribuire al conseguimento di risultati positivi dal punto di vista sociale. La questione della carenza di competenze in tali tecnologie viene affrontata, se del caso, in stretta collaborazione con le parti sociali e le iniziative di istruzione e di formazione esistenti, in particolare con le accademie europee dell'industria a zero emissioni nette, anche utilizzando i programmi di apprendimento da esse sviluppati.

Or. en

Motivazione

Applicazione della raccomandazione del parere della commissione EMPL.

11.10.2023

A9-0290/135

Emendamento 135
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
a nome del gruppo The Left

Relazione
José Manuel Fernandes, Christian Ehler
Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP")
(COM(2023)0335 – C9-0209/2023 – 2023/0199(COD))

A9-0290/2023

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. I criteri di aggiudicazione sociali di cui al paragrafo 1 comprendono la conformità al diritto del lavoro e al diritto sociale dell'Unione e degli Stati membri nonché ai contratti collettivi applicabili. Includono inoltre obiettivi ben definiti in termini di acquisizione, miglioramento e riqualificazione delle competenze dei lavoratori e la promozione di mercati del lavoro inclusivi mediante misure che mirano al miglioramento della parità di genere e della diversità sul luogo di lavoro, ad esempio tramite l'inclusione di persone con disabilità o giovani che non lavorano né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET), o allo sviluppo di apprendistati di qualità remunerati o pagati. Fatta salva la direttiva 2014/24/UE, i criteri di aggiudicazione sociali fanno parte anche di qualsiasi procedura di valutazione e selezione degli appalti pubblici in caso di attuazione di un progetto sostenuto dalla piattaforma.

Or. en

Motivazione

Applicazione della raccomandazione del parere della commissione EMPL.

AM\1288073IT.docx

PE754.332v01-00

11.10.2023

A9-0290/136

Emendamento 136

Cornelia Ernst, Younous Omarjee

a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0290/2023

José Manuel Fernandes, Christian Ehler

Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP")

(COM(2023)0335 – C9-0209/2023 – 2023/0199(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***1 bis. L'impresa che sostiene l'azione
fornisce prove dell'esistenza di un piano
di decarbonizzazione a lungo termine.***

Or. en

11.10.2023

A9-0290/137

Emendamento 137

Cornelia Ernst, Younous Omarjee

a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0290/2023

José Manuel Fernandes, Christian Ehler

Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP")

(COM(2023)0335 – C9-0209/2023 – 2023/0199(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto -1 (nuovo)Regolamento (UE) 2021/695

Articolo 7 – paragrafo 10

Testo in vigore

Emendamento

10. Nell'ambito dell'obiettivo generale dell'Unione di integrare le azioni per il clima nelle politiche settoriali dell'Unione e nei fondi dell'Unione, le azioni nel quadro del presente programma contribuiscono con almeno il 35 % della relativa spesa agli obiettivi climatici, ove rilevanti.

L'integrazione delle questioni climatiche si riflette adeguatamente nei contenuti della R&I.

(-1) all'articolo 7, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

"10. Nell'ambito dell'obiettivo generale dell'Unione di integrare le azioni per il clima nelle politiche settoriali dell'Unione e nei fondi dell'Unione, le azioni nel quadro del presente programma contribuiscono con almeno il 35 % della relativa spesa agli obiettivi climatici, ove rilevanti. L'integrazione delle questioni climatiche si riflette adeguatamente nei contenuti della R&I. **Per l'attuazione di tale obiettivo, la Commissione può avvalersi del principio di "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 per garantire che le spese non influiscano negativamente su altri obiettivi ambientali e che gli investimenti in altri obiettivi ambientali siano in linea con gli obiettivi climatici. Il ricorso al principio è accompagnato da orientamenti dettagliati da parte della Commissione sul modo in cui la conformità al principio debba essere valutata nel contesto dell'invito specifico in cui il principio è utilizzato.**";

Or. en

